

**COMUNICATO STAMPA**  
**FIRMATO OGGI PROTOCOLLO D'INTESA**  
**PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI**  
**ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**  
**PER I COMUNI DELL'AREA VALDINIEVOLE**

Oggi, 14 marzo 2002, presso la sede dell'A.P.T. di Montecatini Terme si sono riuniti il coordinamento della P.M.I., l'Associazione Industriali di Pistoia, la Lega della Cooperative, i Comuni della Valdinievole e l'Amministrazione Provinciale di Pistoia per firmare il Protocollo d'intesa per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta comunale sugli immobili (i.c.i.) per i Comuni dell'area Valdinievole. Si tratta di un risultato ottenuto dopo alcuni mesi di lavoro, coordinato dall'Ufficio Sviluppo e Lavoro della Provincia di Pistoia, per unificare la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili per l'intera area della Valdinievole. Il lavoro, che ha portato alla firma del Protocollo, è consistito in una serie di incontri tra l'Ufficio e i Comuni per valutare le diverse situazioni territoriali e le richieste. Questo accordo rientra in un progetto più ampio: il coordinamento della P.M.I. e l'Amministrazione Provinciale hanno infatti dato vita ad un Tavolo di confronto permanente con lo scopo di stabilire un rapporto più diretto tra comunità locali ed istituzioni e conseguentemente per rispondere alle diverse esigenze dello sviluppo economico del territorio. Fra gli obiettivi c'è stato quello di tentare di semplificare e di rendere omogenee le procedure e la modulistica riguardante i vari tributi comunali, cominciando appunto dall'I.c.i. Una esigenza che è nata nel corso delle riunioni da parte del coordinamento della PMI che ha presentato un documento nel quale erano state indicate una serie di richieste per semplificare ed omogeneizzare l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). E' stato così costituito un gruppo misto ristretto per redigere un protocollo di intesa e di indirizzo comune da sottoporre all'approvazione dei vari Comuni della Valdinievole e di tutte le associazioni di categoria che hanno preso parte all'iniziativa. Il documento è stato esaminato, modificato secondo le varie richieste e infine approvato. L'accordo così realizza una serie di concrete semplificazioni per il cittadino applicate ad una zona vasta su una materia complessa. Il fine dell'operazione è infatti facilitare l'utente nell'adempimento dei calcoli e delle pratiche burocratiche relative all'I.c.i.

I firmatari del Protocollo sono: Confcommercio, C.N.A., Confartigianato, Confesercenti, C.I.A., Coldiretti, Unione Provinciale Agricoltori, Associazione Industriali di Pistoia, Lega delle Cooperative e i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano e la Provincia di Pistoia.

## **QUESTE LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'ACCORDO:**

**Le parti, dopo un attento esame delle richieste ed un'ampia discussione, hanno convenuto nell'accordo quanto segue:**

- i Comuni che hanno adottato, al posto della dichiarazione ministeriale, la “comunicazione” riconoscono valida la comunicazione anche se effettuata sul modello ministeriale in vigore per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la variazione;
- la “comunicazione” presentata utilizzando il modello ministeriale dovrà essere integrata, nello spazio riservato alle note, dei dati richiesti nelle comunicazioni e non previsti nelle dichiarazioni ministeriali;
- il termine per la presentazione delle comunicazioni viene stabilito nel 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni;
- per quanto riguarda il “ravvedimento operoso” i Comuni si impegnano ad attenersi a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97;
- nel rispetto della potestà legislativa delle singole amministrazioni, i Comuni si impegnano a ridurre il numero delle aliquote;
- nel caso di concessioni di particolari agevolazioni e detrazioni sull'abitazione principale, i Comuni si impegnano a utilizzare criteri omogenei per l'individuazione dei soggetti beneficiari;
- i Comuni si impegnano a consentire di utilizzare l'eccedenza della detrazione per abitazione principale in riduzione dell'imposta dovuta sulle pertinenze dell'abitazione medesima;
- i Comuni per individuare l'esatta definizione di pertinenza si attengono a quanto previsto dall'articolo 817 del Codice Civile (“Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”), e dalla Legge 133/99 (pertinenze sono le cose immobili di cui all'art. 817 del C.C., classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo destinate.....” Ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale anche se non appartengono allo stesso fabbricato). La pertinenza può essere individuata solo fra le categorie catastali C2,C6,C7 ed ubicate nelle vicinanze dell'abitazione;
- nel caso in cui i Comuni deliberino aliquote diverse per abitazioni sfitte e a disposizione, le stesse vengono così definite:  
CASE SFITTE: immobili privi di mobili e arredi ed escluse dalla TARSU  
CASE A DISPOSIZIONE: immobili arredati abitabili da subito e soggetti alla TARSU;
- nel caso delle abitazioni concesse in comodato gratuito per poter usufruire di aliquote ridotte sarà sufficiente che il comodatario sia residente nell'abitazione in questione, pertanto non occorrerà esibire altra documentazione per usufruire della agevolazione; (per comodatario è inteso trattarsi di familiare).
- in merito alle aree fabbricabili, al fine di evitare contenzioso, si auspica che i Comuni costituiscano appositi organi per stabilire i valori venali di riferimento valevoli anno per anno. Tale organo dovrebbe essere individuato in una

commissione di cui sarebbe opportuno facessero parte anche tecnici esterni all'amministrazione comunale. Tali valori dovrebbero essere comunicati entro il 31/05 di ogni anno con validità per l'anno stesso. Se in un anno tali valori non fossero determinati, dovrebbe essere possibile applicare i valori in vigore nell'anno fiscale precedente.

**14 marzo 2002**